

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(CORONA ACHILLE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Nuovo ordinamento delle provvidenze a favore della cinematografia

Seduta del 9 dicembre 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il presente disegno di legge ha per scopo di sostituire le attuali norme che regolano l'intervento dello Stato nel settore della cinematografia, norme già scadute al 30 giugno 1964 e prorogate al 31 dicembre del corrente anno. Malgrado il pressoché unanime riconoscimento che le norme vigenti avessero necessità di mutamenti anche sostanziali, esse furono ripetutamente prorogate nel corso della passata legislatura — salvo modifiche marginali — anche per l'incertezza sul fatto che alcune provvidenze stabilite dalla legge a favore dei film nazionali (in particolare i contributi percentuali commisurati agli incassi lordi sul mercato italiano) fossero o meno da considerarsi come forme di protezione incompatibili con gli impegni derivanti dal Mercato Comune.

Per quanto questo problema non sia ancora definitivamente risolto, si ritiene tuttavia improcrastinabile la sollecita approvazione di nuove norme che disciplinino la materia in modo più rispondente alle esigenze del pubblico interesse e a quelle di garantire lo

sviluppo ed il miglioramento qualitativo della cinematografia nazionale nei suoi diversi aspetti. Si ritiene, inoltre, opportuno non porre alcun limite temporale di efficacia a questa nuova legislazione: è chiaro, tuttavia, che essa dovrà essere modificata allorquando una politica cinematografica coi vari Paesi aderenti alla Comunità Economica Europea sarà stata definita e concordata in tutti i suoi particolari. Il Governo si augura che questo possa avvenire almeno alla scadenza del periodo di transizione per l'applicazione integrale del Trattato di Roma, fissata, come è noto, per il 31 dicembre 1969.

In attesa, quindi, che gli impegni internazionali in corso di elaborazione vengano a collocare la cinematografia nazionale nel più ampio quadro di quella comunitaria, il presente disegno di legge si propone di mantenere e di accrescere l'attuale livello raggiunto dalla produzione cinematografica italiana, con particolare riguardo per quelle iniziative che presentino un rilevante interesse artistico e culturale.

A questo fine lo Stato deve operare sia garantendo, nei limiti della situazione di mercato, la possibilità di esistenza nei vari settori di una sana industria cinematografica, privata o a partecipazione pubblica, sia favorendo, all'interno di questa struttura industriale, la produzione e la diffusione del film di qualità.

L'illustrazione del presente disegno non può, quindi, trascurare una sia pur sommaria analisi dell'attuale situazione, economica e culturale, della cinematografia nazionale.

Occorre anzitutto constatare come il mercato cinematografico italiano abbia retto nel complesso abbastanza bene, nei confronti di tutti gli altri Paesi simili al nostro per caratteristiche economico-sociali, alla concorrenza di altre forme di comunicazione di massa come la televisione e di fenomeni come la motorizzazione che spingono a diverse forme di impiego del tempo libero. Tuttavia il numero dei biglietti venduti, cioè degli spettatori, che raggiunse la punta massima nel 1955 (819 milioni) è andato gradualmente diminuendo, fino a raggiungere la punta minima di 697 milioni all'anno. È pertanto improbabile che nei prossimi anni si possa assistere ad una espansione del mercato cinematografico che sia anche lontanamente paragonabile a quella verificatasi nei primi anni del dopoguerra, allorché si passò dai 417 milioni di spettatori del 1946 agli 819 milioni, appunto, del 1955; sarebbe già un risultato estremamente positivo la semplice inversione della tendenza ad una progressiva diminuzione.

In considerevole aumento appare, invece, il volume degli incassi lordi: dalla punta minima di 110 miliardi nel 1958 si è giunti ai 140.500.000.000 del 1963. Poiché in questi due anni il numero degli spettatori risulta addirittura diminuito (33 milioni), è facile la constatazione che l'eccedenza di oltre 30 miliardi del 1963 nei confronti del 1958 è dovuta esclusivamente all'aumento del prezzo dei biglietti che è passato, infatti, sempre nei due anni considerati, da una media di 152 lire ad una di 201.

Costante appare anche il numero di esercizi cinematografici in attività (quasi 12.000 compresi quelli a formato ridotto), assai superiore a quello degli altri Paesi, anche se occorre tenere presente che in questa cifra globale sono comprese anche circa 5.400 sale a carattere non commerciale e parrocchiale. Di conseguenza il reddito medio per ogni sala appare piuttosto limitato, indice, questo, delle non lievi difficoltà in cui si dibatte il piccolo e medio esercizio sul quale — oltre l'usura

dei locali e delle attrezzature che certamente abbisognano di ammodernamento — si sono fatti maggiormente sentire la concorrenza televisiva ed il fenomeno dello spopolamento di molti piccoli paesi ad economia agricola.

La cifra di nuovi film immessi ogni anno sul mercato si mantiene anch'essa costante intorno ai 500-530 film. La contrazione verificatasi in questi ultimi anni nella produzione di film statunitensi ha, però, notevolmente modificato la proporzione tra film nazionali e film stranieri immessi sul mercato: mentre, infatti, nel 1958, su 500 film, 135 erano nazionali e 365 stranieri (238 U.S.A.), nel 1962, su un totale complessivo di 522 film, ben 238 erano di nazionalità italiana contro 284 stranieri (132 U.S.A.). Nel 1963 questa tendenza si è leggermente invertita: 230 film nazionali contro 283 stranieri (166 U.S.A.).

Correlativamente aumenta, pertanto, l'incidenza degli incassi realizzata sul mercato italiano dai film nazionali: si passa, infatti, dal 32,6 per cento del 1958 (U.S.A. 55,2 per cento) al 47 per cento del 1962 (U.S.A. 41,7 per cento). Nel 1963 l'incidenza dei film italiani sugli incassi si è leggermente abbassata (46 per cento) in relazione alla leggera flessione del numero dei film prodotti.

Occorre tuttavia rilevare che il rapporto concorrenziale fra cinema italiano e cinema statunitense non può considerarsi stabilizzato e che, d'altra parte, le cifre sopra esposte possono assumere un diverso significato se si tiene presente il fatto che la produzione U.S.A. ha concentrato i propri investimenti su un numero di film molto minore rispetto al passato, ma spesso di grande impegno finanziario e di notevole incasso. La presenza del cinema U.S.A. sul mercato italiano ed internazionale è quindi sempre assai più rilevante di quanto non possa sembrare da una valutazione meramente quantitativa dei film prodotti.

È tuttavia negli anni fra il 1959 ed il 1960 che ha inizio il massiccio aumento della produzione cinematografica italiana anche in conseguenza del sempre maggiore sviluppo delle iniziative di coproduzione soprattutto con la Francia e, negli ultimi due anni, anche con la Spagna.

All'aumento quantitativo della produzione si accompagna ovviamente, in questo periodo, un considerevole incremento degli investimenti: secondo dati elaborati dall'Associazione nazionale industrie cinematografiche ed affini, si passa dai 18,4 miliardi del 1958 ai 39 del 1961, ai 40 del 1962, ai 36 del 1963. Al finanziamento di queste iniziative è stato de-

terminante l'apporto della Sezione autonoma del credito cinematografico — Banca nazionale del lavoro — che ha concesso mutui, sul suo fondo ordinario e su quello speciale, per un totale complessivo di oltre 83 miliardi nel quadriennio 1960-1963.

Si è registrato inoltre un forte incremento delle esportazioni di film nazionali i cui proventi passano, infatti, dai circa 9 miliardi del 1958 ai 22 miliardi del 1962 per scendere a poco più di 18 miliardi nel 1963. È, però, pignone comune che questi proventi avrebbero potuto essere almeno raddoppiati se l'assenza di una forte rete distributiva all'estero ed esigenze di incassi a brevissima scadenza non avessero costretto i produttori italiani a vendite forfettarie a basso costo, consentendo, così, in numerose circostanze, guadagni a carattere speculativo in favore di alcuni importatori stranieri.

Una ultima conseguenza dell'improvviso aumento quantitativo della produzione italiana è stata quella di provocare un considerevole rialzo del costo medio del film: in mancanza di ogni intesa tra le categorie produttive i compensi dei non molti attori e registi considerati di successo commerciale sono infatti saliti a livelli molto alti provocando, di riflesso, un aumento generale anche di tutti gli altri costi.

All'incremento quantitativo della produzione non ha invece fatto seguito un parallelo e generale miglioramento qualitativo. È mancata, infatti, quasi completamente una produzione media, di solido impianto spettacolare, che dovrebbe rappresentare la spina dorsale di un'efficace industria e, al tempo stesso, la necessaria base per la realizzazione di opere di maggiore impegno artistico. Nel cinema italiano si deve, invece, constatare, salvo poche eccezioni, una netta frattura tra un gruppo di film di ottimo o buon livello che raccolgono anche una imponente massa di premi in quasi tutti i *festivals* internazionali e che, tuttavia, talvolta, anche per carenze legislative, non riescono a recuperare i costi di produzione, e una massa di film di basso valore anche commerciale e spettacolare, spesso frutto di iniziative improvvisate o a carattere speculativo.

Di fronte a questa situazione non era difficile prevedere il sopraggiungere di un periodo di crisi non appena fosse, anche parzialmente, cessata la concessione di crediti. È quello che è puntualmente avvenuto negli ultimi mesi dello scorso anno e all'inizio di quest'anno. Il ritardo nei rientri dei mutui in precedenza concessi ha infatti costretto la

Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro a chiudere il proprio bilancio 1963 con una esposizione superiore a 30 miliardi, di cui circa la metà di recupero piuttosto complesso. La Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, la cui situazione è, inoltre, resa più difficile dalla esiguità del fondo ordinario (372 milioni) a sua disposizione e dal progressivo esaurirsi del fondo speciale previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, ha quindi necessariamente dovuto ridurre al minimo i propri finanziamenti in attesa che rientri almeno una parte delle somme precedentemente investite.

Né il ritardo dei rientri dei mutui concessi dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico — Banca nazionale del lavoro — può essere imputato, se non molto parzialmente, al ritardo con cui lo Stato liquida i contributi ai produttori di film nazionali, contributi che, nella quasi totalità dei casi, sono di spettanza della stessa Sezione autonoma per il credito cinematografico — Banca nazionale del lavoro — a garanzia dei mutui concessi. Infatti il ritmo con cui lo Stato liquida i propri contributi (purtroppo lento e che andrà, pertanto, aumentato con la revisione del meccanismo legislativo) non è affatto diminuito in questi ultimi mesi e, pertanto, non è certo in grado, da solo, di provocare la situazione descritta.

In realtà, si stanno scontando, in questi ultimi mesi, le inevitabili conseguenze del massiccio incremento produttivo realizzatosi, praticamente senza alcuna possibilità di controllo, fra il 1959 ed il 1963, incremento al quale non si accompagnava né una corrispondente espansione sul mercato italiano e internazionale, né un'adeguata struttura organizzativa e finanziaria delle imprese produttrici.

Un'efficace politica creditizia, applicata con criteri di selettività, appare quindi la condizione indispensabile per riportare alla normalità quello che è il settore più delicato dell'intera struttura industriale cinematografica.

Grave appare anche la situazione delle imprese di noleggio sulle quali, attraverso il sistema dei « minimi garantiti », si riversa spesso la maggior parte degli oneri che derivano da produzioni commercialmente fallite. Le attuali difficoltà produttive nascono, quindi, anche dalla progressiva rarefazione di ditte noleggiatrici in grado di offrire solide garanzie ed una adeguata disponibilità di capitale liquido.

Il problema del noleggio se esiste per il mercato interno esiste ancor più per il mercato internazionale. In esso l'Italia è attual-

mente il secondo paese esportatore dopo gli Stati Uniti, ma è tuttavia lungi dallo sfruttare pienamente le possibilità di vendita del film italiano. Ciò è dovuto principalmente alla concorrenza dei grandi noleggi nord-americani che si presentano compatti di fronte alla concorrenza internazionale e comunque forniti di meccanismi di integrazione tali da diminuire notevolmente il potere di penetrazione del prodotto italiano sul mercato.

Data la vastità del mercato interno statunitense rispetto a quello italiano (2.200 milioni di spettatori contro 730), il prodotto americano è esportato quando già è avvenuto il recupero delle spese di produzione laddove ciò non avviene per il prodotto italiano di una qualche ambizione spettacolare.

Nell'esercizio si è invece ormai cristallizzata, specie a livello dei locali di prima visione in alcune grandi città, una situazione di concentrazione che risulta determinante rispetto alla generale situazione del mercato. È da tener presente, d'altro canto, che l'esercite ha un interesse assai relativo alla particolare diffusione del prodotto nazionale e che, anzi, ove si verificasse un fenomeno di maggior incasso per il film straniero prevale sempre l'interesse a proiettare il prodotto che dà un maggior profitto immediato. Né, di fronte alla prospettiva di incassi straordinari, ha determinante efficacia il meccanismo di incentivazione dell'abbuono all'esercite che proietta il film nazionale anche se tale abbuono è costato allo Stato, in mancate entrate erariali, poco meno di 20 miliardi dal 1954 ad oggi.

La richiesta avanzata da alcune categorie di un intervento dello Stato nel settore del noleggio ed in quello dell'esercite, a sostegno della produzione nazionale, appare pertanto giustificata ed è opportuno che, sulla base di un organico piano l'Ente autonomo di gestione per il cinema possa concretizzare al più presto l'intervento statale in questi due settori.

I criteri generali del disegno di legge.

I criteri fondamentali su cui si basa il presente disegno di legge sono due:

a) aiutare l'industria cinematografica italiana garantendole il sostegno adeguato alla sua vita e al suo sviluppo;

b) favorire l'elevazione del livello artistico e culturale del cinema, cioè dare un maggior sostegno alla produzione e alla diffusione dei film di qualità.

Come inquadramento generale, il disegno di legge vuole essere un avvio ad una

politica organica dello spettacolo in Italia. Da questo punto di vista ed avendo presenti i rapporti di ogni forma di spettacolo con la televisione, è previsto il Comitato coordinatore di cui all'articolo 2, in atteso che tutta la materia possa essere meglio approfondita.

Illustrazione del disegno di legge.

È sembrato innanzi tutto opportuno chiarire, proprio al fine di definire le ragioni per le quali deve esserci una politica per il cinema, quale debba essere l'atteggiamento che lo Stato ha nei confronti della cinematografia. A tale scopo l'articolo 1 della legge attualmente in vigore, opportunamente ampliato, è stato diviso in due articoli; un primo che esplicita sul piano generale le diverse direzioni entro cui lo Stato si muove in conseguenza del fatto che riconosce come « di rilevante interesse generale » le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione del film; un secondo dove si precisano le competenze in questo settore del Ministero del turismo e dello spettacolo.

In tale secondo articolo le maggiori innovazioni riguardano:

a) la precisazione che al Ministero del turismo e dello spettacolo spetta il compito di dare un indirizzo alla politica cinematografica dello Stato;

b) l'indicazione che per determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e per assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei Ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente di ministri.

Tali innovazioni, la cui esigenza è stata sottolineata da tutte le categorie operanti nel settore, sono certamente inadeguate per risolvere completamente entrambi i problemi. Il Ministero è perfettamente consapevole che per le società inquadrate nell'Ente autonomo di gestione per il cinema si pone con urgenza il problema di una trasformazione che permetta una maggiore funzionalità e qualificazione delle società stesse ed al tempo stesso il risanamento di situazioni economiche da molto tempo difficili (ci si riferisce specialmente a Cinecittà).

Il Ministero si rende, inoltre, conto del fatto che una delle non secondarie ragioni di crisi della nostra industria cinematografica è l'assenza di una integrazione con la TV che

altrove, dove è avvenuta, ha dato positivi risultati. Ma tutti questi sono problemi che non potevano essere risolti completamente da questa legge e saranno, pertanto, affrontati subito dopo.

Sempre al fine di creare le migliori condizioni, perché possa prendere avvio una organica politica cinematografica, si è creduto opportuno, all'articolo 3 del disegno di legge, trasformare la Commissione consultiva per la cinematografia, attualmente operante presso il Ministero in un organismo più allargato, più rappresentativo e, in quanto tale, dotato di maggiori poteri. Anche in questo caso sono stati accolti i suggerimenti unanimemente espressi dalle categorie, le quali chiedevano, anzi, la costituzione di un vero e proprio Consiglio superiore della cinematografia, che non è stato respinto, ma di cui è stata soltanto rimandata la formale attuazione, sia per evitare attualmente la lunga procedura a cui una proposta del genere sarebbe soggetta, sia per considerare questo problema nel quadro più ampio della costituzione di un Consiglio superiore dello spettacolo diviso in sezioni.

La denominazione è stata, comunque, trasformata in Commissione centrale per la cinematografia. All'interno di essa opererà, inoltre, una sottocommissione alla quale verrà demandato l'esame dei progetti di film nazionali da realizzare in tutto o in parte all'estero e di quelli da realizzare in coproduzione o in compartecipazione con imprese straniere. L'attribuzione alla Commissione centrale di una notevole gamma di poteri va incontro alla necessità più volte rilevata che, quando vi sia un rilevante potere discrezionale in un settore così delicato qual'è quello cinematografico, vi sia anche la possibilità di un democratico controllo di tale potere non solo da parte dell'organo direttamente competente, cioè il Parlamento, ma anche da parte dei più qualificati rappresentanti delle categorie interessate.

Per quanto concerne i requisiti necessari per il riconoscimento dei film nazionali (articolo 4) è sembrato opportuno rafforzarne la definizione eliminando la possibilità della realizzazione in più versioni. Attraverso questa deroga consentita dalla legge vigente è stato reso possibile il riconoscimento di nazionalità per diversi film in contrasto con quella che deve considerarsi la volontà chiaramente espressa dal legislatore.

L'abbuono sui diritti erariali (articolo 6) concesso all'esercente che proietta film nazionali di lungometraggio ammessi alla pro-

grammazione obbligatoria è stato diminuito dal 20 al 17 per cento. Ciò nonostante è presumibile che l'ammontare globale degli abbuoni concessi all'esercizio per la proiezione di film nazionali non diminuirà poiché il disegno di legge, all'articolo 8, prevede un abbuono del 35 per cento per la proiezione di film di particolare valore culturale ed artistico limitatamente ad un numero massimo del 25 per cento della produzione annua. Con questa innovazione si ritiene di favorire la sempre maggiore diffusione dei film di qualità.

Una delle questioni più controverse nel dibattito avvenuto in merito alla nuova legislazione cinematografica è stata quella dei contributi percentuali sugli incassi riservati al produttore di film nazionali cui vengano riconosciuti determinati requisiti. Questo sistema, introdotto nel 1949 per aiutare la ricostruzione dell'industria cinematografica italiana dopo la grave crisi prodotta dagli eventi bellici e dalla successiva concorrenza del cinema statunitense, può infatti essere oggetto di osservazioni e di critiche volte a sostituirlo con altri sistemi giudicati migliori, quale, ad esempio, una rilevante detassazione cui si accompagni un incremento delle possibilità creditizie anche di tipo privilegiato.

Dopo un attento esame, e in base anche al parere unanimemente espresso dalle categorie interessate, si è ritenuto, tuttavia, opportuno tenere ferma la sostanza dell'attuale sistema introducendo, al contempo, alcune innovatrici disposizioni a proposito del credito. Mutamenti radicali, come quelli sopra descritti, rischierebbero infatti, nell'attuale situazione, di consegnare l'intera produzione cinematografica nazionale ad alcuni gruppi finanziariamente più forti in una situazione di mercato nella quale il fattore produttivo rappresenta oggi l'elemento di maggiore debolezza.

Ugualmente appariva impossibile, almeno a breve scadenza ed anche per gli effetti che deriverebbero sulle entrate degli enti locali, una sostanziale diminuzione degli oneri fiscali sui biglietti d'ingresso.

Non si poteva infine rischiare, in un momento già particolarmente delicato per la produzione cinematografica nazionale, di provocare gli inevitabili squilibri che certamente avrebbero determinato una completa trasformazione dell'intervento dello Stato, quando è ben reale l'ipotesi che entro pochi anni anche questo sistema potrebbe essere nuovamente trasformato in conseguenza delle decisioni da prendere in seno alla Comunità economica europea.

Il disegno di legge presenta tuttavia, all'articolo 5, una modifica alla legge vigente. Quest'ultima prevedeva che, per l'ammissione alla programmazione obbligatoria e agli altri benefici (abbuono all'esercente e contributo percentuale al produttore), il film nazionale dovesse avere almeno « minimi requisiti tecnici ed artistici ».

La non felice formulazione di questa norma e una sua interpretazione in senso estensivo hanno fatto sì che i suddetti benefici venissero concessi, con criteri pressoché automatici, anche a film di infimo valore tecnico e spettacolare.

Il presente disegno di legge prevede, invece, che possono essere ammessi alla programmazione obbligatoria, su parere di un apposito e qualificato Comitato di esperti previsto dall'articolo 46, i film nazionali che presentino « oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica anche sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari ».

Con questa modifica, al di fuori ovviamente di qualsiasi discriminazione di tipo politico ed ideologico, si intende favorire una sempre migliore qualità almeno spettacolare del film italiano. È opportuno aggiungere inoltre che il ribadito principio della non automaticità dell'intervento dello Stato non esclude affatto che esso possa avvenire per tutti i film nazionali qualora, come il Ministero si augura, il livello medio della produzione possa essere elevato.

L'ammontare del contributo percentuale sugli incassi lordi del film nazionale (articolo 7) è stato ridotto dall'attuale 15 per cento al 12 per cento, di cui l'11,75 per cento a favore del produttore e lo 0,25 per cento a favore degli autori, ai quali viene così riconosciuta una sia pur minima partecipazione allo sfruttamento economico della loro opera. La diminuzione del contributo compensata dai provvedimenti in favore del credito, è motivata dalla necessità che, in ottemperanza agli impegni previsti attualmente in seno al Mercato Comune, l'ammontare globale degli aiuti alla produzione non venga aumentato.

Anche per quanto riguarda i film di particolari qualità artistiche sono state introdotte delle modifiche volte a meglio qualificare l'intervento dello Stato. Ogni anno, infatti, ad un numero di film non superiore al 25 per cento del totale della produzione, può essere rilasciato un attestato di qualità: all'esercente che proietta questi film è concesso un abbuono dei diritti erariali pari al 35 per cento invece dell'abbuono del 17 per cento previsto per gli altri film (articolo 8). Per gli stessi

film è concesso inoltre un contributo percentuale sugli incassi lordi (in aggiunta al 12 per cento già stabilito nell'articolo 7) pari al 7 per cento di cui il 6 per cento a favore del produttore e l'1 per cento a favore degli autori.

Ogni anno ai migliori otto film in possesso dell'attestato di qualità, vengono inoltre concessi altrettanti premi di 40 milioni ciascuno (articolo 9).

Va sottolineata, inoltre, la riduzione della ritenuta d'acconto, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226, all'aliquota del 5 per cento su tutti i contributi e i premi previsti dalla presente legge. Tale riduzione rappresenta un ulteriore notevole beneficio a favore dell'industria cinematografica nazionale.

Importanti miglioramenti sono stati introdotti nel sistema del credito: oltre ad avere elevato il fondo ordinario della Sezione Autonoma del Credito cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro dagli attuali 372 milioni a quasi tre miliardi e mezzo (articolo 29) si sono istituiti due fondi speciali: uno di 700 milioni e l'altro di 800 milioni.

Il primo (articolo 27), a carattere annuale, è destinato alla corresponsione di contributi sugli interessi di mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale e, per il 15 per cento delle disponibilità annue, anche per contributi su mutui contratti da piccoli e medi esercenti per l'ammodernamento e l'ampliamento delle loro sale cinematografiche.

Il secondo fondo (articolo 28) servirà invece per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali e realizzati con particolari formule produttive a carattere cooperativistico. Esso verrà costituito in tre esercizi successivi, a decorrere dal 1965, in considerazione del graduale sviluppo di iniziative del genere.

Profonde sono state anche (articoli 11, 12 e 13), le innovazioni nel settore dei cortometraggi. Non solo si è ritenuto di diminuire il numero di questi film cui vengono concessi contributi statali e di aumentare invece l'entità di ciascun contributo, ma si è anche offerta al privato la possibilità di effettuare la distribuzione del cortometraggio premiato attraverso una delle società inquadrate dall'ente autonomo di gestione per il cinema.

Se con le modifiche al sistema dei premi si tende ad ottenere un forte incremento del livello qualitativo, oggi assai scarso, con la modifica nel settore della distribuzione si è voluto rompere una situazione attraverso la quale gran parte dei premi teoricamente desti-

nati al produttore di cortometraggi finiva per disperdersi in diverse direzioni, rendendo praticamente impossibili, perché anti-economici, costi di produzioni che non fossero irrisori.

Per quanto riguarda i cinegiornali di attualità (articoli 14 e 15) si è ritenuto opportuno, accogliendo anche i pressoché unanimi pareri espressi da ogni parte, abolire ogni contributo diretto dello Stato, in considerazione che tale mezzo di informazione è in gran parte superato dalla TV. Ci si è limitati, pertanto, a conservare il solo abbuono per l'esercente che proietta film di attualità riconosciuti nazionali.

Ugualmente rinnovato (articolo 16 e 17) appare il difficile settore dei film per la gioventù. Lo Stato non può infatti non considerare deplorabile il fatto che il nostro Paese, cinematograficamente tra i più avanzati del mondo, sia invece alla retroguardia di un settore in cui talune cinematografie, anche fra quelle considerate « minori » e appartenenti a Paesi fra loro diversissimi, hanno ottenuto ottimi risultati.

L'intervento dello Stato in questo settore, introdotto per la prima volta dalla legge del 1956, si è dimostrato completamente inadeguato.

Si è preferito pertanto puntare da un lato su una produzione diretta (controllata con opportune forme) dell'Istituto Luce, dall'altro su incentivi volti alla diffusione del prodotto attraverso uno sgravio fiscale quasi completo per i film, italiani e stranieri, che una qualificata commissione giudicherà « prodotti per la gioventù ».

Anche il sistema che viene proposto nel disegno di legge deve tuttavia essere considerato di carattere sperimentale: è chiaro infatti che il problema potrà considerarsi avviato a risoluzione solo attraverso un organico piano elaborato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e volto alla creazione di un circuito scolastico, condizione essenziale per una reale diffusione tra i giovani di un prodotto che sia particolarmente adatto alle loro necessità di formazione e di informazione.

Due altri articoli meritano di essere messi in evidenza particolare: l'articolo 6 e l'articolo 42.

Con il primo si eleva dal 17 per cento al 30 per cento l'abbuono dei diritti erariali nelle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore a 200 lire nette, in modo da favorire i locali del piccolo e medio esercizio cinematografico.

Con il secondo è previsto per cinque esercizi finanziari, a decorrere dal 1965, la devoluzione all'Ente autonomo di gestione per il cinema di una somma complessiva (ripartita nei vari esercizi) di lire 4.850.000.000. Con quest'ultimo fondo si darà modo all'Ente stesso di promuovere, secondo i suoi compiti statutari, la costituzione di società a partecipazione statale che operino nel settore del noleggio e dell'esercizio.

Particolarmente urgente, come è stato accennato nella parte introduttiva, appare la costituzione di una forte rete distributiva sui principali mercati internazionali, compito questo a cui la sola iniziativa privata si è rilevata insufficiente. Ugualmente positivo, specie nell'attuale situazione, è il ruolo che una società a partecipazione statale potrà svolgere nel settore del noleggio italiano. Quanto all'intervento nel settore dell'esercizio, esso dovrà avvenire sulla base di un attento studio della situazione di mercato e dovrà essere diretto sia a rompere la situazione chiusa venutasi a creare in numerose città sia a curare una sempre maggiore diffusione del film nazionale.

Il disegno di legge contiene anche alcune disposizioni volte a favorire gli aspetti culturali della cinematografia e la diffusione stessa della cultura cinematografica. Nell'articolo 43 sono previste infatti varie disposizioni per assicurare il potenziamento della Cineteca Nazionale, che dovrà trovare una migliore struttura organizzativa, attraverso la prevista modifica dello statuto del Centro Sperimentale di Cinematografia.

L'articolo 44 prevede invece la possibilità di riconoscimento, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, delle associazioni nazionali dei circoli del cinema ai quali vengono così assicurati, per la funzione culturale che svolgono, particolari benefici.

Per quanto riguarda invece l'articolo 45 dello schema, che sostituisce l'articolo 24 della legge 31 luglio 1956, n. 897, si è ritenuto opportuno stabilire un fondo annuo di 1 miliardo e 470 milioni da devolvere per una serie di scopi indicati nell'articolo stesso e per la concessione di contributi ad Enti che nel settore cinematografico svolgono un ruolo di particolare rilevanza. Da tale fondo saranno tratti anche i finanziamenti per l'Unitalia Film, il cui statuto dovrà, però, essere completamente modificato, in modo da assicurare nel consiglio direttivo la rappresentanza di tutte le categorie interessate.

Gli ultimi articoli del disegno di legge prevedono la costituzione di una serie di com-

missioni del cui parere, vincolante o consultivo a seconda dei casi, l'Amministrazione dello Stato si dovrà avvalere per tutte quelle decisioni che comportano un forte grado di discrezionalità;

Le commissioni previste, delle quali si è cercato di migliorare, rispetto al passato, la qualificazione e la rappresentatività sono:

a) il Comitato che esprime parer vincolante sull'utilizzazione dei diversi fondi speciali per il credito cinematografico (articolo 27);

b) il Comitato di esperti che ha il compito di accertare se i lungometraggi nazionali siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria (articolo 46);

c) la Commissione che decide sui ricorsi presentati, dagli interessati o da un rappresentante del Ministero, contro i provvedimenti adottati dal Comitato di esperti (articolo 47);

d) la Commissione che esprime il parere vincolante sul rilascio degli attestati di qua-

lità e sulle attribuzioni dei premi di qualità ai lungometraggi nazionali (articolo 48);

e) la Commissione che esprime il parere vincolante sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi (articolo 49);

f) la Commissione che esprime il parere vincolante sull'attribuzione della qualifica di « film prodotto per la gioventù » (articolo 50).

Altre Commissioni concernono: l'applicazione delle sanzioni previste per gli esercenti che non ottemperino agli obblighi di legge (articolo 51); il parere sull'apertura di nuove sale cinematografiche (articolo 52).

Con il presente disegno di legge, la cui preparazione è stata preceduta da una ampia consultazione di tutte le categorie interessate, il Ministero è pienamente convinto, non certo di dare una soluzione definitiva a tutti i complessi problemi del settore, ma di poter avviare una organica politica che consenta l'esistenza e lo sviluppo del cinema nazionale.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ALLEGATO

ANNO	Numero film nazionali programmati per la 1ª volta	Numero biglietti venduti	Spesa del pubblico	Incasso lordo film nazionali (a)	Percentuale incasso film nazionali	Prezzo medio biglietto
1954	157	800.733 000	105.172.148.000	38.000.000.000	36,2	131
1955	136	819.424.000	116.690.729.000	40.500.000.000 (37.702.000.000)	34,8	142
1956	84	790.153.000	116.021.155.000	32.800.000.000 (29.980.000.000)	28,4	147
1957	126	758.364 000	112.780.786.000	33.600.000.000 (31.313.000.000)	30,0	149
1958	135	730.412.000	110.774.095.000	36.100.000.000 (33.056.000.000)	32,6	152
1959	164	747.904.000	116.639.557.000	41.940.000.000 (39.175.000.000)	36,6	156
1960	157	744.781.000	120.986.712.000	49.717.000.000 (46.152.000.000)	41,0	162
1961	210	741.019.000	125.650.146.000	52.544.000.000 (48.308.000.000)	41,6	170
1962	238	728.572 000	132.500.000.000	62.000.000.000 (57.375.000.000)	47,0	182
1963	230	697.480.000	140.517.638.000	64.467.861.000 (59.574.261.000)	46,0	201

(a) La cifra tra parentesi si riferisce all'incasso dei film nazionali in programmazione da non oltre cinque anni.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce la importanza economica ed industriale. Le attività di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

a) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

b) promuove la struttura industriale a partecipazione statale, che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicità;

c) incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

d) assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmografico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

e) cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

ART. 2.

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

a) promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

b) accerta e dichiara la nazionalità italiana dei film;

c) promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocità;

d) rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

e) esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficino di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema e delle società in esso inquadrate;

f) attua le provvidenze stabilite nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attività e degli interventi dei ministeri competenti, è costituito un Comitato permanente, composto dai ministri: di grazia e giustizia, del bilancio, del tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato è presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocità di cui al primo comma, dovrà essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 3.

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta Commissione, che è presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo;
- b) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- c) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- d) un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
- e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
- f) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;
- g) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- h) un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;
- i) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;
- l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;
- m) due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;
- n) quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

o) un rappresentante degli attori cinematografici;

p) tre rappresentanti dei produttori di film;

q) quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale di tipo parrocchiale e uno della categoria del piccolo esercizio;

r) un rappresentante dei noleggiatori di film;

s) un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

t) quattro rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui uno delle categorie tecniche;

u) due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

v) tre esperti nominati dal Ministro per turismo e lo spettacolo.

I membri di cui alle lettere da *u*) a *t*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I rappresentanti di cui alla lettera *u*) sono designati a maggioranza in una riunione di tutte le associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare, di volta in volta, ad un Sottosegretario le funzioni di presidente della Commissione.

Possono essere invitati ad intervenire alle singole sedute, senza diritto a voto, rappresentanti di altre Amministrazioni dello Stato ed esperti per l'esame di problemi interessanti i vari settori della cinematografia.

Due funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenenti alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercitano le funzioni di segretario effettivo e di segretario supplente.

I componenti della Commissione centrale per la cinematografia sono nominati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo. I membri di cui alle lettere da *b*) a *v*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

La Commissione centrale per la cinematografia è convocata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno otto dei suoi componenti. Le riunioni della Commissione centrale per la cinematografia sono valide quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza

dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

È istituita, nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, una sottocommissione, presieduta dal Direttore generale dello spettacolo, alla quale è attribuito il compito di esaminare i progetti dei film nazionali da realizzarsi in coproduzione o compartecipazione con imprese estere e quelli dei film nazionali da realizzarsi in tutto o in parte all'estero ai sensi degli articoli 19 e 20.

La sottocommissione viene eletta dalla Commissione centrale, nella sua prima riunione, ed è composta:

- 1) da un rappresentante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, di cui alla lettera *g*);
- 2) da due rappresentanti degli autori cinematografici, di cui alla lettera *h*);
- 3) da due rappresentanti dei produttori di film, di cui alla lettera *p*);
- 4) da due rappresentanti dei lavoratori del cinema, di cui alla lettera *t*);
- 5) da uno dei tre esperti, di cui alla lettera *v*).

Il Direttore generale dello spettacolo provvede alla convocazione della sottocommissione e può, di volta in volta, delegare le funzioni di presidente ad un ispettore generale della Direzione generale dello spettacolo. Le funzioni di segretario sono esercitate dal segretario effettivo o da quello supplente della Commissione centrale per la cinematografia.

ART. 4.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende per lungometraggio il film di lunghezza superiore ai duemila metri, a soggetto o a carattere documentario.

È dichiarato nazionale il lungometraggio prodotto in versione originale italiana che sia stato girato in Italia da imprese appartenenti a cittadini italiani o da società che abbiano sede legale in Italia, amministratori italiani e svolgano in Italia la maggior parte della loro attività, e sempre che concorrano i seguenti requisiti:

- a*) che il soggetto sia di autore italiano oppure sia ridotto o adattato da autore italiano;
- b*) che il regista sia italiano e italiani, in maggioranza, gli sceneggiatori;
- c*) che almeno la metà dei ruoli principali ed almeno i tre quarti dei ruoli secondari siano affidati ad interpreti italiani. È tuttavia consentito l'impiego di interpreti stranieri in aumento delle quote per questi previste, qua-

lora essi risultino residenti in Italia da oltre tre anni e nei casi in cui lo richiedano particolari caratteristiche somatiche dei personaggi affidati alla loro interpretazione;

d) che gli altri elementi artistici e tecnici qualificati (musicista, scenografo, costumista, direttore della fotografia, operatore, montatore, fonico, aiuto regista, direttore di produzione, ispettore di produzione, segretario di produzione, fotografo di scena, truccatore) impiegati nei film siano almeno per due terzi italiani;

e) che il restante personale tecnico ed esecutivo e le maestranze siano interamente italiani.

Due elementi tra quelli indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* debbono risultare diplomati, all'atto del loro impiego, presso il Centro sperimentale di cinematografia da non oltre cinque anni.

Gli elementi artistici e tecnici stranieri che, nelle aliquote consentite, partecipano a film nazionali, debbono essere cittadini di Stati che applicano condizioni di reciprocità ai cittadini italiani nei film di rispettiva nazionalità.

Il lungometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge, salvo quanto è previsto dal sesto e settimo comma dell'articolo 8.

ART. 5.

I lungometraggi nazionali sono ammessi alla programmazione obbligatoria nelle sale cinematografiche del territorio della Repubblica, salvo che non presentino, oltre adeguati requisiti di idoneità tecnica, anche sufficienti qualità artistiche o culturali o spettacolari. L'accertamento di tali requisiti è demandato al comitato di esperti di cui all'articolo 46.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono riservare un minimo di venticinque giorni per ciascun trimestre alla proiezione, secondo il normale ordine di visione, in tutti

gli spettacoli giornalieri, di lungometraggi nazionali ammessi, ai sensi della presente e delle precedenti leggi, alla programmazione obbligatoria da non oltre cinque anni.

Detto periodo di venticinque giorni deve comprendere, per i locali ad attività continuativa, tre domeniche.

Per i locali ad attività saltuaria, il numero dei giorni da riservare alla programmazione di lungometraggi nazionali è proporzionalmente ridotto.

Nei casi di infrazione agli obblighi di cui al presente articolo, la commissione prevista dall'articolo 51 assegna all'inadempiente un termine per reintegrare le giornate complessive di spettacolo stabilite per la proiezione di film nazionali e, trascorso inutilmente detto termine, dispone la chiusura dell'esercizio per un periodo di tempo da uno a dieci giorni, fermo restando l'obbligo per l'esercente di effettuare nei trimestri successivi il reintegro di cui sopra.

ART. 6.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino un solo lungometraggio nazionale, ammesso alla programmazione obbligatoria ai sensi della presente legge, è concesso un abbuono del 17 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 30 per cento limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle lire 200 nette.

A favore dell'esercente di sale cinematografiche, che proietti lungometraggi nazionali presentati alla revisione cinematografica prima dell'entrata in vigore della presente legge ed ammessi alla programmazione obbligatoria, è confermato l'abbuono dei diritti erariali nella misura prevista dalla legge 31 luglio 1956 n. 897, successivamente prorogata.

ART. 7.

A favore del produttore del lungometraggio nazionale ammesso alla programmazione obbligatoria, ai sensi della presente legge, è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari all'11,75 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertato dalla Società italiana autori ed editori.

Identico contributo, nella misura dello 0,25 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del

soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani e risultino iscritti, con la rispettiva qualifica, nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 8.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48, rilascia mensilmente un attestato di qualità ai lungometraggi nazionali, i quali, ammessi alla programmazione obbligatoria nel mese precedente, abbiano particolari qualità artistiche e culturali.

Il numero dei lungometraggi a cui viene rilasciato l'attestato non può essere superiore al 25 per cento del numero complessivo dei lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria nel mese in questione. Qualora il numero degli attestati rilasciati non raggiunga la prevista percentuale del 25 per cento, la differenza residua va ad aumentare la percentuale del mese successivo, purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. Nel caso invece che il numero dei film ritenuti dalla stessa Commissione meritevoli dell'attestato superasse la percentuale del 25 per cento, il rilascio di altri attestati potrà essere disposto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sulla quota del mese successivo, fermo restando che la predetta percentuale sul numero complessivo dei film non potrà in alcun caso essere superata nel corso dell'esercizio.

A favore del produttore del lungometraggio nazionale al quale sia stato rilasciato l'attestato di qualità è concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo pari al 6 per cento dell'introito lordo degli spettacoli nei quali il film nazionale sia stato proiettato, per un periodo di cinque anni dalla data della sua prima proiezione in pubblico, accertato dalla Società italiana autori ed editori. Identico contributo, nella misura dell'1 per cento e da dividersi in parti uguali, è concesso a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino un solo lungometraggio nazionale, al quale sia stato rilasciato l'attestato di qualità è concesso un abbuono del 35 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 6.

L'abbuono di cui al precedente comma è elevato al 50 per cento, limitatamente alle giornate di spettacolo in cui il prezzo massimo del biglietto sia inferiore alle 200 lire nette.

Per essere ammessi al rilascio dell'attestato di qualità gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo e dello spettacolo all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria.

Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 al competente Ufficio del registro.

ART. 9.

I lungometraggi ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal precedente articolo concorrono alla assegnazione, per ogni semestre, di quattro premi di qualità di quaranta milioni di lire ciascuno.

Ogni premio sarà così ripartito: trenta milioni al produttore, quattro milioni al regista, un milione all'autore del soggetto, tre milioni all'autore della sceneggiatura, un milione all'autore del commento musicale, un milione al direttore della fotografia. I beneficiari del premio devono essere cittadini italiani e risultare iscritti al pubblico registro cinematografico con la relativa qualifica.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel semestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualità vale anche come domanda per concorrere all'assegnazione dei premi di qualità.

I premi sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro due mesi dalla fine di ogni semestre tra i lungometraggi ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità nel semestre suddetto, su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 48.

ART. 10.

Ai fini della presente legge si intende per cortometraggio il film di lunghezza non inferiore ai 300 metri a carattere documentario o a soggetto.

Il cortometraggio è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato integralmente in Italia, con personale tecnico ed artistico interamente italiano.

Il cortometraggio che abbia i requisiti di cui al comma precedente viene iscritto, all'atto del rilascio della dichiarazione di nazionalità, in un apposito elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del cortometraggio deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

La domanda di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 11.

I cortometraggi iscritti, nel corso di ciascun trimestre, nell'elenco di cui al terzo comma del precedente articolo, possono concorrere all'assegnazione dei seguenti premi trimestrali di qualità, da attribuire per il 90 per cento al produttore e per il 10 per cento al regista del film, che sia cittadino italiano e iscritto con tale qualifica al pubblico registro cinematografico:

a) due premi da lire 10 milioni ciascuno;

b) otto premi da lire sette milioni ciascuno;

c) venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno.

L'ammontare dei premi suddetti viene ridotto del dieci per cento nel caso che il cortometraggio premiato sia stato girato in bianco e nero e viene, invece, aumentato del dieci per cento nel caso che il cortometraggio sia di animazione.

I premi eventualmente non assegnati in ciascun trimestre vanno ad aumentare il numero dei premi da assegnare nel trimestre successivo purché nell'ambito dello stesso esercizio finanziario.

I premi di qualità sono assegnati, entro il trimestre successivo, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 49, ai cortometraggi in concorso che siano di livello particolarmente elevato dal punto di vista tecnico, artistico e di cultura. La Commissione redige motivata graduatoria di merito di tutti i film in concorso.

Il pagamento dei premi è subordinato all'accertamento da parte della S.I.A.E. che il film sia stato proiettato in almeno 500 sale cinematografiche.

La disposizione, di cui al comma precedente, non si applica qualora la distribuzione del cortometraggio sia assicurata per lo stesso numero di sale dall'Ente autonomo di gestione per il cinema che, a tal fine, si avvarrà di una delle società da esso inquadrare.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà ad organizzare una pubblica proiezione di tutti i cortometraggi in concorso.

Venti premi da lire cinque milioni e 500 mila ciascuno, da attribuire al produttore del film, sono inoltre riservati, per ogni esercizio finanziario, ai cortometraggi dichiarati nazionali dalle competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità Economica Europea ed in possesso dei requisiti previsti dal quarto comma. L'assegnazione dei premi è effettuata, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere della Commissione prevista dall'articolo 49, tra i film designati da detti Stati che, a tal fine, possono presentare, entro ciascun esercizio, due film o il cinque per cento della rispettiva produzione dell'anno precedente.

ART. 12.

Su richiesta del produttore interessato l'Ente autonomo di gestione per il cinema provvede ad assicurare gratuitamente la stampa delle copie e la distribuzione del cortometraggio premiato per un periodo di tre anni dalla prima proiezione in pubblico del cortometraggio stesso. L'Ente autonomo di gestione per il cinema rilascia apposito atto di impegno entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

L'Ente autonomo di gestione per il cinema non può chiedere all'esercente di sale cinematografiche alcun canone di noleggio per la proiezione del cortometraggio di cui al comma precedente, allorché il cortometraggio distribuito costituisce complemento di programma.

Qualora il produttore del cortometraggio premiato non intenda avvalersi della distribuzione garantita dall'Ente autonomo di gestione per il cinema, l'Ente stesso provvederà, a sue spese, alla stampa di quindici copie del cortometraggio, affidandola, se del caso, ad una società da esso inquadrata o, in caso di impossibilità, ad imprese adeguatamente attrezzate.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330, le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e le società a partecipazione statale debbono affidare all'Istituto Luce la produzione e la distribuzione in pubblico in Italia dei film inerenti alla loro attività, rimanendo a loro carico, nei limiti del costo sostenuto, le spese di produzione e quelle di stampa delle copie. Le Amministrazioni e gli enti possono designare il personale artistico necessario per la realizzazione del film.

Dei cortometraggi indicati nel precedente comma, l'Ente autonomo di gestione per il cinema, attraverso una delle società da esso inquadrato, cura anche lo scambio e la vendita all'estero, previa autorizzazione dell'Amministrazione o dell'Ente o della Società interessati.

Gli eventuali proventi, derivanti dalla proiezione in pubblico, non come complemento di programma ma come spettacolo a sé stante, di cortometraggi premiati e affidati alla distribuzione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, spettano all'Ente stesso.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà, annualmente, all'Ente autonomo di gestione per il cinema la somma di lire 198 milioni per l'esecuzione dei compiti ad esso affidati, ai sensi del presente articolo, e svolti, sia direttamente sia tramite le Società da esso inquadrato.

ART. 13.

Gli esercenti di sale cinematografiche sono tenuti a proiettare in ciascun spettacolo, per almeno 45 giorni per ogni trimestre, cortometraggi nazionali che abbiano ottenuto la programmazione obbligatoria in base alle leggi precedenti, o che abbiano conseguito, da non oltre tre anni, i premi di qualità previsti dalla presente legge; per i locali ad attività saltuaria, detto periodo viene proporzionalmente ridotto.

In sostituzione dei cortometraggi indicati nel precedente comma, gli esercenti di sale cinematografiche possono proiettare cortometraggi prodotti dall'Istituto Luce per conto delle Amministrazioni dello Stato, e degli enti pubblici che la Commissione di cui all'articolo 49 giudichi di interesse culturale o spettacolare. I cortometraggi suddetti non possono essere in numero superiore a 25 per ciascun esercizio finanziario.

Le disposizioni di cui ai precedenti comma non si applicano nei giorni in cui la proiezione del lungometraggio è preceduta o seguita da uno spettacolo di prosa o varietà.

Le programmazioni del cortometraggio debbono essere annotate, di volta in volta, a cura dell'esercente, sull'apposito libretto di circolazione rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo, che deve essere allegato ad ogni copia del cortometraggio medesimo. Nel libretto di circolazione deve altresì essere annotato il titolo del lungometraggio con il quale il cortometraggio è programmato.

Nel caso di infrazione all'obbligo di cui al primo e secondo comma si applica la di-

sposizione di cui al quinto comma dell'articolo 5.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre ad un lungometraggio, un solo cortometraggio di quelli indicati nel presente articolo 6 nell'articolo 18, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. Qualora la lunghezza del cortometraggio proiettato sia superiore a metri 400 l'abbuono suddetto è elevato al quattro per cento.

Gli abbuoni indicati nel precedente comma sono rispettivamente elevati al quattro per cento e al sei per cento quando il cortometraggio sia proiettato in sale cinematografiche nelle quali il prezzo del biglietto non superi le lire 200 nette.

Qualora lo spettacolo cinematografico sia composto esclusivamente di cortometraggi nazionali o esteri è concesso all'esercente un abbuono del 50 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge.

ART. 14.

Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende per film di attualità quello di lunghezza non inferiore ai 200 metri e non superiore ai 250 metri che riproduca, con il carattere di informazione, fatti ed avvenimenti del giorno, anche se dedicato ad un solo argomento.

Il film di attualità è dichiarato nazionale se prodotto da imprese italiane e girato in prevalenza in Italia con personale tecnico italiano.

Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalità italiana, il produttore del film di attualità deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, unitamente alla copia campione del film, apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo comma.

L'istanza di cui al comma precedente vale anche ai fini dell'ammissione del film ai benefici previsti dalla presente legge.

ART. 15.

Agli esercenti di sale cinematografiche che proiettino, oltre al lungometraggio, anche uno dei film di attualità di cui al precedente articolo, è concesso un abbuono del 2 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge. L'abbuono è del 4 per cento quando il film di attualità sia proiettato in sale cinematografiche nelle quali il prezzo netto del biglietto non superi le lire 200.

Gli abbuoni indicati nel precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti nell'articolo 13.

Il film nazionale di attualità, di lunghezza superiore ai 2000 metri, può essere ammesso ai benefici previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 per il lungometraggio nazionale, limitatamente ad un periodo di sei mesi dalla data della sua prima proiezione in pubblico.

ART. 16.

La qualifica di film « prodotto per la gioventù » è attribuita al film di lungo e di cortometraggio, nazionale o straniero, il cui contenuto sia particolarmente rispondente alla esigenza di contribuire alla formazione etica, culturale e civile dei minori degli anni 16.

La dichiarazione di film « prodotto per la gioventù » è rilasciata dal Ministro per il turismo e lo spettacolo su conforme parere del Comitato previsto dall'articolo 50 su apposita domanda accompagnata per i film di lungometraggio dalla ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa di lire 50.000 al competente ufficio del registro.

Il numero dei cortometraggi cui potrà essere riconosciuta la qualifica di « prodotto per la gioventù » sarà stabilito ogni anno dalla Commissione centrale per la cinematografia sulla base di una valutazione del fabbisogno del mercato, delle possibilità produttive e dell'esistenza di un circuito di sale specializzate. Il numero dei film stranieri non potrà comunque superare quello dei film nazionali.

A favore dell'esercente di sale cinematografiche è concesso un abbuono del 90 per cento dei diritti erariali introitati a norma di legge qualora lo spettacolo programmato sia composto: o da un solo lungometraggio dichiarato « prodotto per la gioventù »; o da un lungometraggio sempre dichiarato « prodotto per la gioventù » accompagnato da un cortometraggio parimenti dichiarato « prodotto per la gioventù »; oppure da soli cortometraggi sempre dichiarati « prodotti per la gioventù ».

Gli abbuoni di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 6, 8 e 13.

ART. 17.

Il film prodotto da società inquadrato nell'Ente autonomo di gestione per il cinema, che abbia ottenuto la qualifica di film « prodotto per la gioventù », non viene computato nel numero massimo stabilito ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente.

ART. 18.

Ai fini dell'applicazione del programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi nell'ambito della Comunità economica europea sono ammessi alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni, di cui al primo comma dell'articolo 6, a favore dell'esercente, alle stesse condizioni dei lungometraggi e dei cortometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, i film di lungo e di corto metraggio dichiarati nazionali da uno degli Stati membri della C.E.E. in base ai requisiti indicati nella prima direttiva del Consiglio della Comunità in materia cinematografica del 15 ottobre 1963.

Alla programmazione obbligatoria ed agli abbuoni a favore dell'esercente sono anche ammessi, previo esame da parte della Commissione di cui all'articolo 49, i film di corto metraggio prodotti in uno degli Stati membri dell'organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.).

Le disposizioni di cui ai precedenti comma saranno applicate nei confronti dei film di Paesi ove non esistano restrizioni alla importazione e alla distribuzione di film italiani.

ART. 19.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4 ed all'articolo 10, possono essere riconosciuti nazionali, ai fini della presente legge, i lungometraggi ed i cortometraggi realizzati in coproduzione con imprese estere, in base a speciali accordi internazionali di reciprocità.

La quota minoritaria di partecipazione del coproduttore italiano non potrà comunque essere inferiore al 30 per cento del costo del film e dovrà essere impiegata, per almeno l'80 per cento, per il pagamento di prestazioni di personale artistico e tecnico italiano e per ogni altra spesa effettuata in Italia per la realizzazione del film.

Il saldo della quota dovrà essere trasferito al coproduttore maggioritario nel corso della lavorazione del film.

In deroga alle medesime disposizioni, possono parimenti essere riconosciuti nazionali i lungometraggi girati in Italia da imprese italiane, in regime di compartecipazione finanziaria, artistica e tecnica con imprese estere, qualora si riscontrino particolari condizioni di interesse nazionale nel campo artistico, industriale, commerciale e del lavoro.

Il riconoscimento di nazionalità del film, di cui ai precedenti comma, viene rilasciato sentito il parere della sottocommissione isti-

tuita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia a norma dell'articolo 3, in base ad apposita istanza dell'impresa produttrice italiana, presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo almeno 30 giorni prima dell'inizio della lavorazione del film.

I lungometraggi realizzati in coproduzione minoritaria con imprese possono essere riconosciuti nazionali solo se l'impresa produttrice italiana, prima di ciascun lungometraggio di coproduzione minoritaria, abbia già realizzato un lungometraggio interamente italiano o di coproduzione maggioritaria, dichiarato nazionale da non oltre due anni.

ART. 20.

La dichiarazione di nazionalità italiana del film è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, previo accertamento dei requisiti indicati dalla presente legge, anche a seguito di ispezioni sui luoghi di lavorazione.

Il lungometraggio ed il cortometraggio che, per inderogabili esigenze di ambientazione del soggetto, venga girato in parte o totalmente all'estero può essere riconosciuto, agli effetti della presente legge, di nazionalità italiana dal Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della Commissione centrale per la cinematografia, in base a motivata richiesta avanzata dall'impresa produttrice.

Le riprese da eseguirsi all'estero possono anche riferirsi a scene di interni dal vero, qualora queste risultino collegate con le scene di esterni, girate nello stesso paese.

Nelle ipotesi previste al secondo e terzo comma è consentito l'impiego di personale esecutivo, di figurazioni e di maestranze, non italiani, fermi restando gli altri requisiti di cui all'articolo 4.

Ai soli effetti previsti nell'articolo 30, il Ministero del turismo e dello spettacolo può rilasciare dichiarazioni provvisorie di nazionalità italiana per i film realizzati da imprese italiane, ancora in fase di lavorazione, sempre che dagli atti in suo possesso risultino almeno sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 4, lettera *a*), *b*) e *c*).

ART. 21.

Per la determinazione della lunghezza minima del film nazionale, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui alla presente legge, si considera il materiale scenico appositamente girato dopo la denuncia di lavorazione del film stesso, con esclusione dei titoli iniziali e finali.

Può tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purché tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 48 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico, artistico e culturale.

La lunghezza minima del film, indicato nella presente legge, si intende riferita alla pellicola di formato 35 mm. Se il film è stampato su pellicola di formato inferiore o superiore, tale lunghezza si intende proporzionalmente ridotta od aumentata.

Lo sviluppo del negativo e la stampa delle copie positive dei film nazionali debbono essere effettuati in Italia.

Possono essere consentite deroghe dal Ministro per il turismo e lo spettacolo ove si tratti di speciali sistemi per i quali manchi in Italia la necessaria attrezzatura, o nei casi in cui sia diversamente disposto da accordi internazionali.

Non sono ammesse alla distribuzione in Italia le copie positive di film stranieri stampati all'estero, quando provengono da paesi che non riconoscano in reciprocità all'Italia la facoltà di inviare copie di film nazionali stampati in Italia, salvi gli impegni assunti in accordi internazionali.

ART. 22.

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, che vogliano ottenere la dichiarazione di nazionalità di cui ai precedenti articoli 4, 10 e 14, e che intendano beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, sono tenute, all'atto della denuncia di inizio di lavorazione del film, di cui all'articolo seguente, a presentare:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dell'estratto del libro soci, se trattasi di società;

b) un certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed agricoltura;

c) un certificato di cittadinanza italiana ed un certificato di residenza in Italia del titolare dell'impresa individuale o, se trattasi di società, degli amministratori italiani;

d) un certificato comprovante il pieno godimento dei diritti civili e politici del titolare dell'impresa individuale o degli amministratori della società;

e) un certificato della competente Autorità giudiziaria comprovante che il titolare dell'impresa individuale o le persone che ri-

coprono la carica di amministratore della società o la società stessa non siano stati precedentemente dichiarati falliti.

Le eventuali modificazioni della titolarità dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa e, se trattasi di società, del capitale sociale, delle persone dei soci o delle quote di partecipazione alla società debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo, e comunque non oltre la data di presentazione delle pellicole per l'ammissione alle provvidenze di legge.

In deroga al primo comma del presente articolo, le imprese individuali che iniziano per la prima volta l'esercizio di produzione di film, sono tenute a presentare il certificato di cui alla lettera *b*) solo a fine di lavorazione del film, restando per essere l'obbligo della presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*) al momento della denuncia di lavorazione.

ART. 23.

Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge, debbono denunciare preventivamente al Ministro del turismo e dello spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualità e presentare, nel contempo, il soggetto del film, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonché ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

Il personale italiano impiegato nei film deve risultare iscritto all'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori dello spettacolo quando ne sia fatto obbligo dalle leggi vigenti ai fini dell'avviamento al lavoro.

Per i film di attualità la denuncia di inizio di lavorazione può essere tuttavia presentata anche dopo l'inizio delle riprese.

Copia della denuncia di inizio di lavorazione, nella quale devono essere indicati oltre alla impresa produttrice anche il regista, gli autori del soggetto, della sceneggiatura, del commento musicale ed il direttore della fotografia, è trasmessa dal Ministero del turismo e dello spettacolo alla Società italiana autori ed editori per la iscrizione nel pubblico registro cinematografico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme in materia.

Le imprese produttrici estere, per potere girare in Italia film o scene di film, devono

presentare preventivamente al Ministero del turismo e dello spettacolo il testo italiano della sceneggiatura del film o delle scene e fornire ogni elemento richiesto dal Ministero.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle imprese produttrici nazionali, che non intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge.

I testi dei soggetti e delle sceneggiature, di cui al primo e al quinto comma del presente articolo, saranno conservati dalla Cineteca Nazionale.

ART. 24.

Per la corresponsione dei contributi e dei premi previsti dalla presente legge, il produttore deve in particolare presentare:

a) una dichiarazione dalla quale risulti analiticamente il costo effettivo sostenuto per la realizzazione del film. Tale dichiarazione dovrà essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro un mese dal termine della lavorazione del film di lungo o corto metraggio;

b) il certificato rilasciato dall'E.N.P.A.L.S., ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al quarto comma aggiunto all'articolo 10 del decreto legislativo 16 luglio 1946, n. 708, dalla legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388, attestante che il produttore non ha alcuna pendenza contributiva nei confronti dell'Ente relativamente al personale occupato per la produzione del film.

Qualora esistano contestazioni o pendenze, l'E.N.P.A.L.S. rilascia un proprio certificato con l'indicazione dell'ammontare dei contributi assicurativi contestati o comunque pendenti.

L'Amministrazione accantona in tal caso una somma pari a quella contestata o pendente sull'importo del contributo o del premio di qualità assegnato al produttore, fintanto che l'E.N.P.A.L.S. non rilasci un successivo certificato liberatorio;

c) la dichiarazione rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo — attestante che il produttore, per la realizzazione del film, non abbia violato le norme sul collocamento.

In caso di violazione delle suddette norme sul collocamento il film potrà essere parimenti ammesso ai benefici di legge, sempre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ritenga che le inosservanze siano connesse a motivi di forma maggiore.

Il produttore deve inoltre presentare:

d) per i lungometraggi, il certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori, attestante la data di prima proiezione in pubblico:

e) per i cortometraggi:

1) una dichiarazione che il film è stato prodotto senza contributi finanziari da parte dello Stato o di altri Enti pubblici, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12;

2) un certificato rilasciato dalla Società italiana autori ed editori comprovante la programmazione del cortometraggio in almeno 500 sale cinematografiche. Nella ipotesi prevista dal sesto comma dell'articolo 11 il produttore deve invece presentare apposito atto di impegno dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, relativo alla programmazione del cortometraggio per lo stesso numero di sale cinematografiche.

Sulle somme versate dal Ministero del turismo e dello spettacolo come contributi e premi previsti dalla presente legge la ritenuta d'acconto di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 226, si applica con l'aliquota del 5 per cento.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica anche per la liquidazione dei contributi previsti dalle precedenti disposizioni di legge, maturati dal 1° gennaio 1965, e per i premi liquidati a decorrere dalla stessa data.

Per le modalità di pagamento dei contributi previsti dalla presente legge valgono le norme stabilite dal regio decreto-legge 20 ottobre 1939, n. 2237.

ART. 25.

I film nazionali di lungo metraggio, di corto metraggio e di attualità ai fini della ammissione alle provvidenze previste dalla presente legge, devono essere iscritti nel pubblico registro cinematografico tenuto, ai sensi delle vigenti norme, dalla Società italiana autori ed editori.

Non sono ammessi ai contributi ed ai premi previsti dalla presente legge, i film che abbiano, anche parzialmente, finalità pubblicitarie, nonché i film prodotti dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici.

ART. 26.

Il contributo a favore del produttore del lungometraggio nazionale, di cui al primo comma dell'articolo 7, è liquidato sugli incassi lordi degli spettacoli nei quali il film

sia stato proiettato, accertati dalla società italiana autori ed editori e da questa comunicati bimestralmente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

La stessa disposizione si applica anche per i lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria ai sensi delle leggi precedentemente vigenti.

Il contributo a favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura del lungometraggio nazionale, di cui al secondo comma dell'articolo 7, è liquidato alla fine di ciascun anno di programmazione.

ART. 27.

È costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro un fondo speciale per la corresponsione, per una durata non superiore a due anni, di contributi sugli interessi sui mutui concessi, per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale, dalla predetta Sezione sul suo fondo ordinario o da altre Banche, Enti o Società finanziarie legalmente costituite.

Sul fondo di cui al precedente comma, per un ammontare complessivo non superiore al 15 per cento delle disponibilità annue del fondo medesimo, possono essere corrisposti anche contributi per una durata non superiore a 4 anni sugli interessi sui mutui concessi per il finanziamento dei lavori concernenti la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di sale cinematografiche in attività da almeno 10 anni e appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio.

Ciascun contributo, di cui al precedente comma, non può essere superiore ai 10 milioni complessivi.

Il fondo di cui al primo comma è alimentato con il versamento da parte dello Stato di una somma annuale di lire 700.000.000 per ogni esercizio finanziario a partire dall'esercizio 1965.

L'assegnazione dei contributi sugli interessi avrà inizio del 1° gennaio 1965 con l'aliquota del 3 per cento.

Sono escluse dal contributo le operazioni effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro per il turismo e lo spettacolo, di intesa con il Ministro del te-

soro, provvederà all'emanazione di un regolamento che stabilisca le modalità di accertamento del costo dei film e di gestione del fondo di cui al primo comma e le norme che disciplinano la richiesta, l'assegnazione e la erogazione dei contributi, l'investimento temporaneo delle eventuali disponibilità del fondo medesimo, nonché la destinazione delle somme non utilizzate e dei relativi interessi.

Presso il Ministero del turismo e dello spettacolo è costituito un Comitato per il credito cinematografico composto da:

- a) il Direttore generale dello spettacolo in funzione di Presidente;
- b) un rappresentante del Ministero del tesoro;
- c) un funzionario della Direzione generale dello spettacolo con la qualifica di ispettore generale;
- d) due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;
- e) un rappresentante dei produttori di film;
- f) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;
- h) un rappresentante dei giornalisti cinematografici;
- i) un rappresentante degli autori cinematografici;
- l) tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori;
- m) un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I componenti del Comitato sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere da e) a l) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Il Comitato per il credito cinematografico esprime parere sia per la concessione di contributi sugli interessi sui mutui tratti dal fondo speciale, sia per le operazioni effettuate con il fondo di cui all'articolo 3 della legge 26 luglio 1949, n. 448, modificato dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1956, n. 897.

ART. 28.

È istituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, mediante conferimento da parte dello Stato di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250.000.000 per i due esercizi finanziari successivi, un fondo particolare per la concessione di finanziamenti a film ispirati a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che preveda la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori.

I finanziamenti a valere sul fondo particolare di cui al precedente comma sono deliberati, su conforme parere del Comitato per il credito cinematografico di cui al precedente articolo, dal Comitato esecutivo della Sezione e possono essere concessi anche ad integrazione di finanziamenti ordinari della Sezione stessa, fruendo dei contributi sugli interessi di cui all'articolo 27.

I finanziamenti del fondo particolare non possono superare singolarmente il 30 per cento del costo di produzione accertato dalla Sezione; sono posticipati nel rimborso ai finanziamenti ordinari della Sezione stessa e sono gravati di un interesse del 3 per cento per ogni anno.

I proventi per interessi al pari delle eventuali perdite sono imputati al fondo particolare.

La gestione del fondo di cui al presente articolo deve essere tenuta distinta e separata dalle altre attività della Sezione.

ART. 29.

Il fondo speciale di cui alla legge 20 maggio 1942, n. 626, costituito presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, sarà liquidato a cura della Sezione stessa, devolvendo le quote di spettanza dello Stato e della Banca nazionale del lavoro, rispettivamente di lire 20 milioni ciascuna al fondo ordinario della Sezione medesima, in aumento rispettivamente delle partecipazioni dello Stato e della Banca predetta.

La riserva e le eventuali eccedenze attive risultanti dalla liquidazione del fondo suindicato, saranno attribuite in aumento della riserva del fondo ordinario della Sezione autonoma per il credito cinematografico.

Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro è elevato da lire

372.421.318 a lire 3.412.421.318 mediante devoluzione di lire 40 milioni di cui al primo comma e mediante conferimento da parte dello Stato di lire 3 miliardi, di cui lire 1 miliardo nell'esercizio finanziario 1965, lire 1 miliardo nell'esercizio 1966, lire 1 miliardo nell'esercizio 1967.

Il fondo stesso potrà essere ulteriormente aumentato con conferimenti degli attuali Enti partecipanti al fondo di dotazione della Sezione e di altri enti appositamente autorizzati.

Nulla è innovato per la gestione dei fondi speciali del credito cinematografico e per il rimborso dei buoni di doppiaggio di cui alla legge 26 luglio 1949, n. 448, e successive modificazioni.

Il diritto al rimborso del buono, non presentato per la riscossione entro due anni successivi alla data di scadenza, è prescritto.

ART. 30.

Sono soggetti all'imposta fissa di registro gli atti di vendita dei film nazionali, gli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi, gli atti di finanziamento in genere posti in essere dalle aziende ed enti di credito quando siano in relazione agli atti di cessione e di costituzione in pegno dei proventi, dei contributi e dei premi sopraindicati, gli atti di estinzione della cessazione e del pegno, nonché quelli relativi alla esecuzione ed alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento.

Per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro si applicano le disposizioni previste dal regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704, e successive modificazioni e dalla legge 27 luglio 1962, n. 1228, per le operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione stessa. Restano comunque escluse dal sistema dell'abbonamento la cambiali e gli altri titoli di credito.

Le norme fiscali di cui al primo comma si applicano a tutte le operazioni di credito cinematografico anche se eseguite da enti o da società finanziarie, purché legalmente costituite.

ART. 31.

La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono subordinati ad auto-

rizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

I criteri per la concessione della autorizzazione prevista dai precedenti comma e dall'articolo 33 sono determinati ogni anno con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatosi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Possono consentirsi deroghe ai criteri predetti per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartiere coordinati (C.E.P.) o realizzati in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire l'apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano particolari situazioni di esercizio o peculiari esigenze di interesse turistico.

Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film per la gioventù, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici e a manifestazioni di carattere culturale organizzate dalla Cineteca Nazionale, nonché dai circoli di cultura cinematografica aderenti ad associazioni nazionali riconosciute in base all'articolo 44 della presente legge.

La deroga di cui al somma precedente è ammessa limitatamente a tre sale cinematografiche per comuni che abbiano una popolazione superiore a un milione di abitanti, a due sale per comuni che abbiano una popolazione tra 500 mila ed un milione di abitanti, ad una sala per i comuni che abbiano una popolazione fra 100 mila e 500 mila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

L'autorizzazione per l'esercizio commerciale di cinema ambulanti è rilasciata soltanto per le località sprovviste di sale cinematografiche.

I profughi già proprietari o esercenti di cinema nei territori di provenienza, i quali non abbiano presentato e non presentino entro il termine perentorio di giorni 180 dal loro rientro in patria domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione per ripristinare nel territorio della Repubblica l'attività cinematografica in

precedenza esplicita, decadono dal particolare beneficio previsto dall'articolo 28 della legge 4 marzo 1952, n. 137. Il termine decorre dall'entrata in vigore della presente legge per i profughi già rientrati in patria.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo e secondo comma è punito con l'ammenda da lire 100 mila e lire 300 mila. Nel provvedimento di condanna è ordinata la sospensione dei lavori. Qualora il Ministro per il turismo e lo spettacolo lo richieda, è disposta, con ordinanza del questore o del dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza, la sospensione dei lavori, anche indipendentemente dal procedimento penale.

ART. 32.

Le sale cinematografiche non possono essere adibite a spettacoli misti, senza l'autorizzazione del Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Per spettacoli misti si intendono quelli che comprendono in un unico programma proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali di arte varia.

Nel caso di infrazioni alla disposizione di cui al primo comma, il questore o il dirigente dell'ufficio distaccato di pubblica sicurezza può disporre la chiusura del locale da uno a venti giorni.

ART. 33.

Fermo restando l'obbligo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 31, nei comuni e nelle frazioni sprovvisti di sale cinematografiche la verifica della idoneità e della sicurezza dei locali da destinare esclusivamente a sale per spettacoli cinematografici con pellicole a formato ridotto è demandata ad una sottocommissione della commissione di vigilanza prevista dagli articoli 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e 141 del regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così composta: da un rappresentante del prefetto, che la presiede, dal sindaco del comune nel cui territorio sono posti i locali suddetti, dall'ufficiale sanitario del comune stesso, dall'ingegnere del genio civile e dall'esperto di elettrotecnica, membri della commissione di vigilanza, da un funzionario tecnico della carriera direttiva del comando provinciale dei vigili del fuoco; da un ispettore del lavoro designato dal competente ispettorato provin-

ziale. Le funzioni di segretario sono affidate al segretario comunale.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Nei locali indicati nel primo comma non sono obbligatori l'impianto della cabina e il dispositivo di sicurezza prescritti dall'articolo 117 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Agli esercenti di sale cinematografiche riservate alla proiezione di film a formato ridotto, dalla data di entrata in vigore della presente legge è concessa la facoltà di corrispondere in modo forfettario i diritti erariali sui pubblici spettacoli.

L'ammissione al *forfait* rimane tuttavia limitata a quei locali ubicati in comuni o frazioni sprovvisti di cinema permanenti, che effettuano proiezioni a formato ridotto e che praticano prezzi d'ingresso, al netto dei diritti erariali e dell'I.G.E. non superiori a lire 100.

La determinazione e la durata del *forfait* sarà fatta su proposta dell'Agente dell'Ente accertatore esclusivamente dalla Intendenza di finanza, nei capoluoghi di provincia e dall'Ufficio del Registro competente in ogni altro caso.

Le decisioni adottate dall'Autorità finanziaria sono immediatamente esecutive.

ART. 34.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, può essere ordinata su tutto il territorio nazionale una verifica delle sale cinematografiche al fine di accertare se esse siano efficienti dal punto di vista tecnico, igienico e di sicurezza.

Tale verifica è affidata alle Commissioni provinciali di vigilanza le quali potranno:

a) diffidare l'esercente ad apportare le modifiche ed i miglioramenti necessari al proprio locale, fissando un termine per l'esecuzione dei lavori;

b) nei casi di non ottemperanza alla diffida di cui sopra, proporre al Ministero del turismo e dello spettacolo la revoca del nulla osta.

In casi di urgenza, sentita la Commissione di cui all'articolo 52 e previa istruttoria, il Ministro per il turismo e lo spettacolo richiede alla competente Commissione provinciale di vigilanza verifiche anche limitate ad un solo comune.

ART. 35.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, può essere variato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il numero delle giornate da riservare alla proiezione di film nazionali di lungo metraggio e di corto metraggio, in relazione alla qualità o quantità della produzione cinematografica nazionale della stagione cinematografica.

Sono esenti dalla programmazione obbligatoria del film nazionale gli esercenti di sale cinematografiche che programmino esclusivamente film esteri in edizione originale.

ART. 36.

I film di corto metraggio e di attualità possono essere programmati una sola volta in ciascuna sala cinematografica e debbono essere sostituiti ogni qualvolta venga mutata la programmazione del lungo metraggio.

Nei locali ad ingresso continuativo, qualora il primo spettacolo giornaliero abbia inizio con la proiezione del lungo metraggio, l'esercente può non ripetere la proiezione del film di attualità o del cortometraggio dopo la proiezione del lungo metraggio dell'ultimo spettacolo.

L'esercente di sala cinematografica, che non ottemperi agli obblighi previsti nel primo comma, decade dal beneficio dell'abbuono di cui agli articoli 13 e 15.

Salva l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge, è nullo qualsiasi patto con il quale si conviene di corrispondere somme, abbuoni, contributi o premi di qualunque genere al fine di ottenere la programmazione nelle sale cinematografiche di film nazionali di corto metraggio o di attualità ammessi ai benefici della presente legge.

ART. 37.

Gli abbuoni previsti dalla presente legge sono corrisposti all'esercente di sale cinematografiche all'atto del versamento alla Società italiana autori ed editori dei diritti erariali introitati per le proiezioni dei film e non possono, in nessun caso, formare oggetto di cessione totale o parziale a favore di terzi.

ART. 38.

Qualora il lungometraggio nazionale sia proiettato, nel corso dello stesso spettacolo,

con altri film di lungometraggio, è esclusa la corresponsione del contributo di cui agli articoli 7 e 8 e dell'abbuono di cui agli articoli 6 e 8 e la programmazione del lungometraggio nazionale non rientra nella quota di programmazione obbligatoria prevista dall'articolo 5.

ART. 39.

L'energia elettrica consumata nell'arco voltico e con altri sistemi per le macchine di proiezione dei film nelle sale cinematografiche è considerata, ad ogni effetto tributario, energia industriale.

ART. 40.

Gli esercenti di sale cinematografiche debbono tenere un registro delle programmazioni, debitamente vistato dalla locale autorità di pubblica sicurezza, con l'indicazione in ordine cronologico dei film proiettati e rispettiva nazionalità.

Nei casi di inosservanza di detto obbligo è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo da uno a cinque giorni dalla Commissione di cui all'articolo 51.

I biglietti di ingresso alle sale cinematografiche sono emessi in un unico tipo con un contrassegno della Società italiana autori ed editori, incaricata della riscossione per conto dello Stato dei diritti erariali sui pubblici spettacoli.

Tutti gli esercenti cinematografici devono adottare le distinte di incasso (borderò), da redigersi a ricalco, del tipo predisposto o contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori ed approvato, di anno in anno, dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministro per le finanze, sentita la Commissione centrale per la cinematografia.

All'inizio del primo spettacolo giornaliero l'esercente deve riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati segnaletici che sono già a sua conoscenza; in particolare il titolo e la casa produttrice del lungometraggio, del cortometraggio e del film di attualità, i dati inerenti ai biglietti che intende usare nella giornata e il dettaglio del loro prezzo unitario.

Il prezzo da corrispondere alla Società italiana autori ed editori per i biglietti di ingresso da essa forniti agli esercenti di sale cinematografiche è determinato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per le finanze.

Chiunque contraffà o altera biglietti di ingresso alle sale cinematografiche, ovvero, non

avendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, acquista o riceve al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione biglietti contraffatti o alterati o fa uso dei medesimi è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da lire 2 mila a lire 20 mila.

Chiunque compie sulle distinte di incasso registrazioni o annotazioni non conformi al vero è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, salvo le sanzioni fiscali.

ART. 41.

In difetto di accordi fra le Organizzazioni di categoria interessate, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia, potranno essere determinate, annualmente, le modalità e le percentuali per il noleggio dei film, sia nazionali che esteri.

La determinazione di cui al comma precedente sarà attuata a prezzo fisso, a prezzo fisso condizionato, a percentuale pura, tenuto conto della media dei prezzi di mercato praticati nel precedente biennio cinematografico nelle città di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Torino, Trieste, Venezia, capo zona per la cinematografia, e nelle altre città capoluogo di provincia.

Non è dovuta l'imposta generale sull'entrata sulla quota parte dell'incasso spettante al produttore ed al noleggiatore in base a contratto a percentuale, qualora la relativa riscossione sia affidata alla Società italiana autori ed editori, o ad altro Ente che sia stato riconosciuto idoneo dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 42.

Per cinque esercizi finanziari successivi, a partire da quello del 1965, è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali la somma di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1965, di lire 950.000.000 per l'esercizio finanziario 1966 e di lire 1.000.000.000 per ciascuno dei tre esercizi successivi, da devolvere all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'attuazione dei compiti previsti dal secondo comma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1961, n. 1330.

I piani di utilizzazione di tale somma saranno predisposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per

il cinema ed approvati con decreto del Ministro per le partecipazioni statali, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il Comitato dei Ministri di cui agli ultimi due comma dell'articolo 2.

ART. 43.

La Cineteca Nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia continuerà ad operare nell'ambito del Centro stesso.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, sarà modificato lo statuto del Centro sperimentale di cinematografia e saranno emanate le norme per il funzionamento della Cineteca.

Le copie dei film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità presentate al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'ammissione alle provvidenze di legge restano, in caso di ammissione, acquisite da parte del Ministero stesso e sono da questo consegnate alla Cineteca Nazionale esistente presso il Centro sperimentale di cinematografia.

La prima proiezione in pubblico, nel territorio della Repubblica, dei film stranieri di lungometraggio, è subordinata alla avvenuta consegna, da parte dell'interessato, di una copia nuova, in edizione originale, alla Cineteca Nazionale, che rilascia apposita ricevuta liberatoria.

La Cineteca nazionale può avvalersi delle copie di cui al terzo e quarto comma, o di altre copie stampate a sue spese, per proiezioni a scopo culturale e didattico, e al di fuori di ogni finalità commerciale, organizzate direttamente o in collaborazione con i Circoli di cultura cinematografica o con altri Enti a carattere culturale, trascorsi cinque anni dall'avvenuta consegna.

Della stessa facoltà può avvalersi in qualsiasi momento, limitatamente ai film di nazionalità italiana, il Ministero del turismo e dello spettacolo per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali ed internazionali, in Italia ed all'estero, non aventi finalità commerciali.

Il patrimonio filmografico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.

Non sono dovuti i diritti doganali sulle copie dei film acquisite dalla Cineteca nazionale per incrementare il proprio patrimonio filmografico.

ART. 44.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia, vengono riconosciute le Associazioni nazionali alle quali aderiscano, all'atto del riconoscimento, non meno di dieci circoli di cultura cinematografica funzionanti da almeno tre anni.

Lo Statuto di dette associazioni deve prevedere la convocazione di un'assemblea almeno biennale di tutti i circoli aderenti per l'esame del bilancio e l'elezione degli organi dirigenti.

Ai fini del riconoscimento dell'associazione, i circoli di cultura cinematografica ad essa aderenti devono:

a) svolgere attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) riservare le proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla S.I.A.E.;

c) avere come soci persone di età non inferiore ai 16 anni.

I requisiti indicati nel precedente comma devono risultare dall'atto costitutivo del circolo stipulato per atto pubblico.

Alle associazioni dei circoli di cultura cinematografica riconosciute ai sensi del primo comma, viene concesso dal Ministero del turismo e dello spettacolo un contributo annuo da prelevare dal fondo di cui all'articolo 45. Tale contributo viene concesso in relazione al numero dei circoli di cultura cinematografica aderenti all'Associazione stessa ed all'attività svolta nell'anno precedente.

Entro il 31 gennaio di ogni anno le Associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo.

I circoli di cultura cinematografica aderenti ad una delle associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, possono organizzare proiezioni, in sale debitamente autorizzate, ai sensi dell'articolo 31, nell'ambito delle attività ad essi consentite, di tutti i film già proiettati in pubblico nel territorio della Repubblica nonché di quelli loro forniti dalla Cineteca nazionale, dalla Cineteca italiana e da enti ed istituti culturali italiani o esteri.

Sulle quote versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica non sono dovuti i

diritti erariali sugli spettacoli cinematografici. Sulla quota globale di associazione si applica invece l'I.G.E. nella misura del 4 per cento, la cui esazione è effettuata dalla Società italiana autori ed editori.

ART. 45.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo devolgerà annualmente la somma di lire 1.470.000.000, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia:

a) per iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero;

b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni, in Italia e all'estero, promosse od organizzate da enti pubblici, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

c) per la sovvenzione di progetti e di iniziative in campo cinematografico, cui l'Italia sia tenuta a contribuire in base a particolari impegni assunti nel quadro di organizzazioni internazionali;

d) per le maggiori facilitazioni tariffarie applicate rispetto a quelle vigenti per trasporto di complessi, materiali ed attrezzature inerenti alla produzione cinematografica nazionale, secondo convenzioni da stipulare annualmente con il Ministero dei trasporti;

e) per sovvenzioni a favore di enti pubblici aventi per scopo l'assistenza ai lavoratori del cinema;

f) per la concessione di contributi:

- 1) alla Cineteca italiana di Milano;
- 2) alla Cinemeroteca dell'Istituto Luce;
- 3) al Museo del cinema di Torino;

g) per l'erogazione di una sovvenzione annua di lire 12.500.000 al Consiglio internazionale del cinema e della televisione con sede in Roma;

h) per l'erogazione al Centro sperimentale di cinematografia, istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, di un contributo annuo non inferiore a lire 300 milioni;

i) per l'erogazione alla Biennale di Venezia per la mostra internazionale d'arte cinematografica di un contributo annuo non inferiore a lire 120 milioni;

l) per l'erogazione all'Istituto Luce per la realizzazione di film « prodotti per la gioventù », di un contributo annuo non inferiore a lire 150 milioni;

m) per l'erogazione all'Ente autonomo di gestione per il cinema per l'ammodernamento degli impianti tecnici delle società da

esse inquadrare, di un contributo annuo non inferiore a lire 70 milioni;

n) per l'erogazione alla Cineteca Nazionale di un contributo annuo non inferiore a lire 50 milioni.

In sostituzione dei contributi sugli spettacoli cinematografici e teatrali previsti dalle disposizioni contenute nell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e nell'articolo 29 del regolamento 1° agosto 1927, n. 1616, a favore delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sarà erogato per ciascun esercizio finanziario un contributo pari allo 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Detto contributo sarà ripartito fra le Aziende dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 46.

È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un Comitato di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti richiesti ai fini dell'ammissione alla programmazione obbligatoria di cui all'articolo 5.

Il Comitato è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;

d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

e) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;

f) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

Alla seduta del Comitato assiste un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

I componenti sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I rappresentanti di cui alle lettere da b) a f) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categorie.

Per ogni componente effettivo sono nominati, con le stesse modalità, due supplenti.

I componenti effettivi ed i supplenti del Comitato durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

ART. 47.

Contro i provvedimenti relativi ai lungometraggi, adottati dal Comitato di esperti, gli interessati ed il funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, indicato nel terzo comma del precedente articolo, possono ricorrere entro il termine perentorio di venti giorni.

Il termine decorre per gli interessati dalla comunicazione del provvedimento del Comitato di esperti, per il funzionario del Ministero dall'adozione del provvedimento stesso.

Sui ricorsi decide una Commissione composta da:

- a) il Ministro per il turismo e lo spettacolo, presidente;
- b) il Direttore generale dello spettacolo;
- c) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;
- d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
- e) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungometraggio;
- f) un esperto in rappresentanza degli esercenti di sale cinematografiche;
- g) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

Un funzionario della Direzione generale dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) sono nominati dal Ministro per il turismo e lo spettacolo sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I predetti membri sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

In caso di assenza e di impedimento del Ministro, la Commissione è presieduta da un Sottosegretario di Stato a ciò delegato.

Per ogni membro di cui alle lettere c), d), e), f), g) è nominato un supplente.

I membri di cui alle lettere c), d), e), f), g) durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel

corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

ART. 48.

La Commissione che esprime il parere sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungo metraggio, di cui agli articoli 8 e 9, è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente;

b) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza dei produttori di film di lungo metraggio.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere da *b)* a *d)*, sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

ART. 49.

La Commissione che esprime il parere sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11 è composta da:

a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita le funzioni di presidente, scelte dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) due esperti in rappresentanza dei giornalisti cinematografici;

c) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

d) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici;

e) un esperto designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

f) un docente universitario di materie scientifiche, designato dal Ministro per la ricerca scientifica.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere b), c) e d) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze nel corso di ciascun esercizio finanziario e non possono essere confermati per l'esercizio immediatamente successivo.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Per essere nominati componenti della commissione è necessario non aver svolto nel triennio precedente, sotto qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, attività cinematografica nell'ambito della produzione del cortometraggio.

ART. 50.

Il Comitato che esprime il parere sulla qualifica di film « prodotti per la gioventù » è composto da:

a) un esperto di problemi dell'età evolutiva, presidente, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

b) un docente universitario di pedagogia, designato dal Ministro per il turismo e lo spettacolo;

c) un docente universitario di psicologia, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;

d) un esperto di problemi dell'età evolutiva, designato dal Ministro di grazia e giustizia;

e) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

f) un esperto in rappresentanza dei giornalisti cinematografici.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, esercita le funzioni di segretario.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sen-

tito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria. I componenti durano in carica per l'esame dei film presentati per l'ammissione alle provvidenze di legge nel corso di ciascun esercizio finanziario e possono essere confermati per l'esercizio successivo.

ART. 51.

La Commissione che applica le sanzioni indicate nel quinto comma dell'articolo 5 e nel secondo comma dell'articolo 40, istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, è composta da:

- a*) un consigliere di Stato, presidente;
- b*) un rappresentante dei produttori di film;
- c*) un rappresentante dei noleggiatori di film;
- d*) tre rappresentanti dei lavoratori del cinema;
- e*) tre rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
- f*) un rappresentante degli autori cinematografici.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su indicazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati. Per ciascuno di essi, con le stesse modalità, è nominato un membro supplente.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di prima classe, esercita le funzioni di segretario.

ART. 52.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 31 e 32 della presente legge sono rilasciate dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere di una Commissione composta da:

- a*) il Direttore generale dello spettacolo, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva della Direzione generale dello spettacolo, con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

c) un rappresentante degli esercenti sale cinematografiche;

d) un rappresentante dei produttori di film;

e) un rappresentante dei noleggiatori di film;

f) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

g) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettino esclusivamente film a formato ridotto;

h) un rappresentante degli autori cinematografici;

i) sei tecnici designati: uno dal Ministero del turismo e dello spettacolo, uno dal Ministero dell'interno, uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dalle organizzazioni professionali degli ingegneri, uno dalle organizzazioni professionali degli architetti e uno dal Centro sperimentale di cinematografia.

I membri di cui alla lettera *i)* del precedente comma hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale dello spettacolo, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b)*.

La Commissione è nominata, ogni due anni, con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentito il parere della Commissione centrale per la cinematografia. I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, sono designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo, su designazione delle rispettive organizzazioni nazionali di categoria.

Un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo, appartenente alla carriera direttiva, con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, esercita le funzioni di segretario.

ART. 53.

Tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze, anche creditizie, previste dalla presente legge, sono pubblicati sul bollettino ufficiale del Ministero del turismo e dello spettacolo.

ART. 54.

Fino a quando al rappresentante del Governo della Regione sarda sia delegato, ai sensi dell'articolo 30 del decreto presidenziale

19 maggio 1949, n. 250, l'esercizio delle attribuzioni previste dagli articoli 31 e 32, i relativi pareri sono dati da una Commissione composta da:

a) il rappresentante del Governo nella Regione sarda, presidente;

b) un funzionario della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, in servizio presso la Rappresentanza del Governo;

c) un rappresentante della Regione;

d) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche;

e) un rappresentante dei produttori di film;

f) un rappresentante dei noleggiatori di film;

g) un rappresentante dei lavoratori del cinema;

h) un rappresentante degli esercenti di sale cinematografiche che proiettano esclusivamente film a formato ridotto;

i) un rappresentante degli autori cinematografici;

l) tre tecnici di cui uno designato dal Prefetto di Cagliari tra il personale dei servizi antincendi, uno dal Provveditorato alle Opere pubbliche per la Sardegna, uno dall'organizzazione regionale di categoria degli architetti.

Un funzionario della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 1^a classe, designato dal rappresentante del Governo nella regione, esercita le funzioni di segretario.

I membri di cui alla lettera *l)* hanno voto soltanto per la parte inerente ai requisiti tecnici delle sale cinematografiche. In caso di assenza o di impedimento del rappresentante del Governo nella regione, la Commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera *b)*.

I membri indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*, sono designati dalle rispettive organizzazioni regionali di categoria, se esistenti, ovvero da quelle nazionali.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Rappresentante del Governo nella Regione e durano in carica un anno.

ART. 55.

L'esame delle questioni di carattere generale e normativo concernenti la importazione e l'esportazione, sia definitiva che tempora-

nea di film e di materiale cinematografico, salvo quanto disposto dalle norme in materia di istituzioni di nuove agevolazioni in materia di importazione ed esportazione temporanee, è demandato ad un Comitato che si riunisce presso il Ministero del commercio con l'estero.

Il Comitato, nominato con decreto del Ministro per il commercio con l'estero e del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è presieduto dal Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero ed è composta da:

a) il Direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

b) il Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero;

c) il Direttore generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero;

d) il Direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria e del commercio;

e) il Direttore generale dello spettacolo del Ministero del turismo e dello spettacolo;

f) il Direttore generale delle dogane del Ministero delle finanze;

g) il Direttore generale delle partecipazioni statali del Ministero delle partecipazioni statali;

h) due membri della Commissione centrale per la cinematografia da questa designati.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato, il Comitato è presieduto dal Direttore generale per le importazioni ed esportazioni del Ministero del commercio con l'estero.

Il predetto Comitato si riunisce su convocazione del presidente e su richiesta di almeno due membri.

È in facoltà del Ministro per il commercio con l'estero di istituire, di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo, un Comitato tecnico di lavoro per facilitare l'esame e la definizione delle pratiche correnti in materia di importazioni ed esportazioni di film e di materiale cinematografico, composto da funzionari del Ministero dell'interno, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero del turismo e dello spettacolo e del Ministero delle finanze, nonché da rappresentanti degli operatori economici interessati, designati dalla Commissione centrale per la cinematografia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 56.

I film la cui lavorazione risulti iniziata prima della data di entrata in vigore della presente legge e che siano presentati al Ministero del turismo e dello spettacolo, per l'ammissione ai benefici di legge, successivamente a tale data, saranno dichiarati nazionali ed ammessi a fruire dei benefici previsti dalla presente legge, anche se realizzati in base alle norme a tali fini previste dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958 e successive modificazioni.

La disposizione, di cui al precedente comma, si applica ai film di coproduzione, anche se iniziati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le cui istanze di riconoscimento siano state però presentate prima di tale data.

ART. 57.

I film ammessi ai benefici previsti dalla legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni, godranno, anche dopo il 31 dicembre 1964, dei suddetti benefici nei modi e per i termini fissati dalla citata legge 29 dicembre 1949, n. 958, e successive modificazioni.

ART. 58.

I comitati di esperti di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 897 modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565 per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei film nazionali di lungo metraggio e di attualità, la Commissione tecnica di cui all'articolo 4 della legge 31 luglio 1956, n. 897, per l'esame dei ricorsi presentati contro i provvedimenti adottati su parere dei suddetti Comitati e il Comitato di esperti di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1960, n. 1565 per l'ammissione alla programmazione obbligatoria dei cortometraggi nazionali rimangono in carica, anche dopo l'entrata in vigore della presente legge, per l'esame dei film nazionali che siano stati, prima di tale data, presentati per il nulla osta di proiezione in pubblico.

ART. 59.

Agli oneri, derivanti dall'applicazione della presente legge, viene fatto fronte mediante riduzione del fondo iscritto nello stato di pre-

visione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1965 per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso e, per lire 3.220.000.000, con corrispondente quota delle entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazione delle aliquote della imposta di ricchezza mobile. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 60.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, ed ha effetto a partire dal 1° gennaio 1965.